



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'Orientale"

Regolamento Didattico di Ateneo

- parte prima -

riformato secondo il D.M. 22.10.2004, n. 270 e la L. n. 240 del 30-12-2010

Emanato con D.R. n. 634 del 05/08/2014 – prot. n.15242 (affisso all'Albo prot. n. 15262 Rep. 230 del 05/08/2014);

TITOLO I Principi generali

Articolo 1 (Definizioni)

Ai sensi del presente Regolamento, si intende:

- a) per Regolamento Generale sull'Autonomia, di seguito (RGA), il Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia Didattica degli Atenei di cui al D.M. del 22 ottobre 2004, n. 270;
- b) per Corsi di studio: i Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Specializzazione, di Dottorato di Ricerca, i Master universitari di I e II livello;
- c) per titoli di studio: la Laurea, la Laurea Magistrale, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di Ricerca e il Master universitario di I e II livello, rilasciati al termine dei corrispondenti Corsi di studio;
- d) per Decreti ministeriali: i Decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 5, della legge del 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;
- e) per Classi di appartenenza dei Corsi di studio (o Classi di Corsi di studio): l'insieme dei Corsi di studio, comunque denominati e determinati dai Decreti ministeriali;
- f) per Regolamento didattico del Corso di studio: i Regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge del 19 novembre 1990, n. 341, nonché quelli di cui al RGA;
- g) per Ordinamento didattico del Corso di studio, l'insieme delle norme che regola il corso di studio medesimo;
- h) per settori scientifico-disciplinari: i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. del 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche;
- i) per ambito disciplinare: l'insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai Decreti ministeriali;
- l) per credito formativo universitario: la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio;
- m) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali il Corso di studio è finalizzato.

- n) per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- o) per curriculum: l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del Corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;
- p) per Consiglio di Corso di studio: l'Organo collegiale competente per il corso stesso, secondo quanto stabilito dallo Statuto di Ateneo;
- q) Per Polo Didattico di Ateneo l'organo sancito dall'art. 51 dello Statuto;
- r) per Consiglio didattico, l'organo deliberante del Polo Didattico di Ateneo, secondo quanto stabilito dallo Statuto di Ateneo;
- s) per Università o Ateneo: l'Università degli studi di Napoli L'Orientale;
- t) per Statuto: lo Statuto dell'Università degli studi di Napoli L'Orientale.

Articolo 2 **(Autonomia didattica)**

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle direttive statutarie, gli ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento dei corsi di studio attivati o attivabili dall'Ateneo.
2. Gli ordinamenti didattici di riferimento dei Corsi di laurea e Corsi di laurea magistrale attivati dall'Ateneo sono riportati nella Parte Seconda del presente Regolamento.
3. I Regolamenti dei singoli Dipartimenti disciplinano l'organizzazione didattica dei Corsi di studio e i servizi didattici integrativi che fanno ad essi capo, nonché le modalità di definizione degli obiettivi, dei tempi e dei modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative.
4. I Regolamenti didattici dei singoli corsi di laurea e di laurea magistrale sono predisposti ai sensi del successivo art. 6 e sono approvati con le procedure previste per i Regolamenti di Dipartimento dei quali costituiscono parte integrante.
5. I corsi di studio interateneo sono disciplinati da specifici regolamenti.
6. Le disposizioni delegate all'Università, ai sensi della vigente normativa, con riguardo ai Corsi di dottorato di ricerca e ai Master universitari di I e II livello costituiscono materia di appositi Regolamenti emanati ai sensi della normativa vigente.
7. Le procedure amministrative per l'immatricolazione e l'iscrizione all'Università e quelle relative alle carriere degli studenti e alla loro gestione, sono stabilite dagli Organi di Governo dell'Ateneo.
8. L'Università garantisce adeguate forme di pubblicità, anche attraverso la rete telematica dell'Ateneo, dei procedimenti e delle decisioni assunte dai propri Organi in materia didattica. Per ogni attività didattica promossa dall'Ateneo viene resa pubblica, nelle forme più idonee, la struttura o la persona alla quale è attribuita la responsabilità dell'attività stessa.
9. I pareri sulle materie che, ai sensi della normativa in vigore, richiedono il pronunciamento di un organo dove siano rappresentati in ugual numero docenti e studenti, sono espressi dalle

Commissioni didattiche costituite secondo le disposizioni del Regolamento del Polo Didattico di Ateneo, e sulla base di quanto stabilito nello Statuto, all'art. 55.

TITOLO II

Corsi di studio e Strutture didattiche

Articolo 3 *(Titoli di studio)*

1. L'Ateneo rilascia i seguenti titoli di studio:

- la Laurea (L)
- la Laurea Magistrale (LM)
- il Diploma di Specializzazione (DS)
- il Dottorato di Ricerca (DR)
- il Master universitario di I livello
- il Master universitario di II livello

2. La Laurea, la Laurea Magistrale, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di ricerca e il Master universitario si conseguono al termine dei rispettivi percorsi formativi attivati dall'Ateneo.

3. Le Lauree e le Lauree Magistrali sono rilasciate dall'Ateneo con l'indicazione della classe di appartenenza assicurando che la denominazione dei corsi di studio corrisponda agli obiettivi formativi degli stessi.

4. I titoli previsti dal presente articolo possono essere rilasciati anche congiuntamente o in modalità doppia con altri Atenei italiani o stranieri. Il conferimento dei titoli è regolamentato dalle convenzioni stipulate con gli Atenei interessati.

5. A coloro che hanno conseguito la Laurea, la Laurea Magistrale o Specialistica e il Dottorato di ricerca, competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca. La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 3 novembre 1999, n. 509.

Articolo 4 *(Strutture didattiche)*

1. Le Strutture didattiche che possono essere attivate dall'Ateneo sono:

- a) i Dipartimenti;
- b) Polo Didattico di Ateneo;
- c) i Corsi di studio, distinti in Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale, Corsi di Specializzazione, Corsi di Master universitario, i Corsi di Dottorato di Ricerca;

2. Le attività di ciascuna Struttura didattica sono disciplinate da un apposito Regolamento.

3. I Regolamenti delle Strutture didattiche sono proposti dal Consiglio didattico interessato e approvati dal competente Consiglio di Dipartimento; sono deliberati dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione. Essi sono emanati dal Rettore.

4. In base a specifici accordi e convenzioni stipulati con atenei italiani e stranieri, possono essere attivate Strutture didattiche interateneo, a ciascun livello di Corsi di studio. L'attività e il funzionamento di dette Strutture sono disciplinati da appositi Regolamenti.

5. Ai fini di una piena valorizzazione delle sue risorse, l'Ateneo promuove, con l'ausilio del Polo Didattico di Ateneo, ogni possibile interazione e coordinamento tra insegnamenti degli stessi settori scientifico-disciplinari presenti nei diversi Dipartimenti.

Articolo 5

(Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio)

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale sono approvati dal Ministero secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e sono emanati con Decreto del Rettore, che ne stabilisce la data di istituzione e attivazione. Con le stesse procedure sono approvate le modifiche agli ordinamenti didattici.

2. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio contiene l'insieme delle norme che regolano il corso medesimo.

3. Ciascun ordinamento didattico, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce, determina in particolare:

a) la denominazione individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso, sia con le caratteristiche specifiche del percorso formativo proposto;

b) la classe o le classi di appartenenza, il Dipartimento a cui il corso afferisce;

c) gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, il relativo percorso formativo e il profilo occupazionale e i relativi sbocchi professionali;

d) l'elenco delle attività formative istituzionali finalizzate all'acquisizione dei crediti previsti dal Corso;

e) i crediti assegnati alle singole attività formative e a ciascun ambito, riferendoli, quando si tratti di attività relative alla formazione di base, caratterizzante, affine o integrativa, ad uno o più settori scientifico-disciplinari;

f) la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altro impegno di tipo individuale, per ciascuna categoria di attività formativa;

g) le conoscenze richieste per l'accesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2 del D.M. n. 270/2004;

h) il numero massimo di crediti riconoscibili a norma dell'art. 5, del D.M. n. 270/2004 e dell'art. 4 dei DD.MM. 16.3.2007;

i) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, stabilendo le norme per l'eventuale redazione e discussione in lingua straniera. Ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del DM 270, per il conseguimento della laurea magistrale deve comunque essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di un relatore.

4. L'ordinamento didattico è corredato di una scheda informativa in cui sono sinteticamente riportati il parere del Comitato Universitario Regionale e la relazione tecnica del Nucleo di Valutazione.

5. In caso di corsi di studio interateneo il relativo ordinamento determina, altresì, le modalità di organizzazione e di funzionamento.

6. Ciascun ordinamento didattico può disporre che il corso si articoli in curricula, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento.

7. L'insieme degli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio programmati viene presentato annualmente e attivato, entro i tempi stabiliti, dal Senato Accademico.

Articolo 6

(Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio)

1. Il Regolamento didattico di ciascun Corso di studio disciplina, in conformità con quanto previsto dal presente Regolamento, gli obiettivi formativi e gli aspetti organizzativi del Corso di studio medesimo.

2. I Regolamenti didattici dei corsi di studio sono approvati dai competenti Consigli di Dipartimento, sentito l'eventuale parere del Polo Didattico di Ateneo, su proposta dei Consigli di corso di studio. Essi sono emanati dal Rettore.

3. Il Regolamento didattico del Corso di studio determina in particolare:

- a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
- b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
- c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
- d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
- e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.
- f) le procedure e i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi universitari previsti da altre istituzioni universitarie nazionali e dell'Unione Europea;
- g) i requisiti di ammissione al corso di studio e le eventuali disposizioni relative ad attività formative propedeutiche e integrative;
- h) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- i) le forme di orientamento e tutorato;
- l) i limiti delle possibilità di iscrizione per i fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore;
- m) le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative Commissioni;
- n) le modalità organizzative delle attività formative per gli studenti non impegnati a tempo pieno e per gli studenti diversamente abili;
- o) Il Regolamento didattico del Corso di studio è soggetto a periodica revisione.

Articolo 7

(I Dipartimenti)

1 Il Dipartimento è la struttura fondamentale di appartenenza anche didattica dei professori e dei ricercatori. Composizione, rappresentanze, cariche elettive e modalità di funzionamento del Consiglio di Dipartimento vengono fissate dallo Statuto, in osservanza della normativa vigente.

2. I Consigli di Dipartimento assicurano il coordinamento e l'armonia degli obiettivi formativi di tutte le attività didattiche, di tutorato e di orientamento promosse dal Dipartimento, oltre che dal Polo Didattico di Ateneo .

3. Il Regolamento di ciascun Dipartimento, approvato dal rispettivo Consiglio, sentiti i Consigli di Corso di studio interessati, ed emanato dal Rettore, previa delibera del Senato Accademico, disciplina le forme e i tempi entro cui il Consiglio di Dipartimento è tenuto a deliberare. In particolare, esso deve prevedere:

- a) il calendario didattico, l'articolazione dei semestri, la distribuzione temporale dell'impegno didattico di professori e ricercatori, in accordo con il Consiglio del Polo Didattico di Ateneo secondo quanto previsto dall'art. 51, lettera f) dello Statuto;
- b) l'attivazione, proposta dalle Strutture didattiche competenti, dell'offerta didattica e la loro disattivazione;
- c) l'approvazione di progetti di sperimentazione o innovazione didattica proposti dai Consigli di cui al successivo art. 9 e la possibilità di delega di funzioni del Dipartimento a tali Consigli.

4. Il Direttore ha la possibilità di delegare parte delle sue funzioni e compiti di organizzazione didattica a componenti del Dipartimento.

5. Il Direttore autorizza le assenze motivate di professori e ricercatori e provvede alla loro eventuale sostituzione per lo svolgimento dell'attività didattica. Il Direttore è tenuto a controllare la corretta compilazione dei registri didattici e, sentito il Presidente del Polo Didattico di Ateneo, è altresì tenuto a comunicare eventuali inadempienze dei professori, ricercatori e altro personale che collabora alla didattica del Dipartimento, al Rettore, che assume le determinazioni conseguenti.

Articolo 8 ***(Il Polo Didattico di Ateneo)***

1. Il Polo Didattico di Ateneo costituisce la struttura didattica di raccordo tra i Dipartimenti, secondo quanto sancito nello Statuto:

- coordina le attività didattiche svolte dai Corsi di Studio, assicurandone un razionale svolgimento attraverso la programmazione annuale, deliberata dal Consiglio didattico, dei tempi e degli spazi per l'erogazione dell'offerta formativa;
- svolge attività di monitoraggio e il Consiglio didattico può formulare pareri circa gli ordinamenti e i regolamenti didattici sulla base di quanto stabilito nell'art. 51 l. b) dello Statuto;
- il Consiglio didattico può proporre e/o valutare l'attivazione o la soppressione di specifiche attività formative, sottoponendole all'approvazione dei Dipartimenti;
- svolge azione di monitoraggio e formula pareri sui compiti didattici dei docenti, vigilando sull'osservanza dei limiti minimi e massimi di impegno individuale e sulla congruità di affidamenti e contratti, nel rispetto dell'art. 11 dello Statuto;
- predispone il manifesto annuale degli studi e cura la parte didattica del sito web dell'Ateneo;
- cura e coordina la gestione dei servizi comuni alla didattica, con riferimento a: aule e orari; calendari degli esami, delle lauree e delle prove finali; pratiche relative alle carriere degli studenti;

2. Il Presidente del Polo Didattico di Ateneo informa il Direttore del Dipartimento di riferimento di eventuali accertate inadempienze dei professori, ricercatori e altro personale che collabora alla

didattica del Dipartimento, consentendo al Direttore di Dipartimento di procedere secondo quanto stabilito nell'art. 7 c. 5 del presente Regolamento.

3. Presso il Polo Didattico di Ateneo è istituita una Commissione Paritetica docenti studenti, quale osservatorio permanente delle attività didattiche. Le funzioni ad essa attribuite sono indicate nell'art. 55 dello Statuto.

Articolo 9

(I Consigli di Corso di studio e altri organi consiliari per la didattica)

1. I Consigli di Corso di studio esercitano tutti i compiti assegnati e quelli eventualmente delegati dai Dipartimenti. In particolare, determinano quanto previsto dall'articolo 6, comma 3 del presente Regolamento.

2. I Dipartimenti sentito il Polo Didattico di Ateneo garantiscono, per ciascun corso di studio, l'osservanza di sostenibilità fissata dal MIUR.

2 – bis. Nel rispetto del disposto di cui al comma 2, tutti i professori e i ricercatori afferiscono obbligatoriamente ad un Consiglio di Corso di studio, di I o II livello. Il regolamento garantisce la non interferenza di ciascun docente nelle decisioni non pertinenti al suo Dipartimento di appartenenza. I professori a contratto partecipano a titolo consultivo alle decisioni dei Corsi di studio nei quali è prevista l'attività didattica loro assegnata.

3. Ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, i Corsi di studio possono anche essere attivati sulla base di convenzioni tra diversi Atenei italiani e stranieri (Corsi di Studio interuniversitari). I Regolamenti didattici dei Corsi di studio interuniversitari determinano le particolari norme organizzative che ne disciplinano il funzionamento e attribuiscono ad uno tra gli Atenei convenzionati l'iscrizione degli studenti relativi e la responsabilità amministrativa del Corso.

4. Composizione, rappresentanze, cariche elettive e modalità di funzionamento dei Consigli di Corso di studio e dei Consigli di cui al primo comma del presente articolo vengono fissate dal Regolamento di Dipartimento, o dal relativo Regolamento, nel caso di Corsi di studio interateneo.

Articolo 10

(Istituzione, attivazione, modificazione e disattivazione dei Corsi di studio)

1. L'Istituzione e l'attivazione di un nuovo corso di studio, la modifica degli ordinamenti didattici vigenti e la disattivazione di corsi di studio già attivati sono deliberate, nel rispetto della normativa vigente in materia, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e della Commissione paritetica docenti-studenti istituita presso il Polo Didattico di Ateneo.

2. Nel caso di disattivazione di Corsi di studio, l'Ateneo assicura la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo, ai sensi dell'Ordinamento didattico relativo, delegando ai Consigli di Dipartimento le modalità circa la possibilità di optare per il passaggio ad altri Corsi di studio attivati, con il riconoscimento dei crediti acquisiti.

Articolo 11

(Crediti formativi universitari CFU)

1. Le attività formative che fanno capo ai Corsi di studio attivati dall'Ateneo danno luogo all'acquisizione, da parte degli studenti che ne usufruiscono, di crediti formativi universitari, ai sensi della normativa vigente.
2. A ciascun credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di lavoro dello studente, comprensive di ore di lezione, di esercitazioni, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative richieste dagli Ordinamenti didattici, e delle ore di studio e, comunque, di impegno personale necessarie per completare la formazione per il superamento dell'esame, oppure per realizzare altre attività formative.
3. Ai sensi del RGA, la quantità media di lavoro svolto in un anno da uno studente, impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è convenzionalmente fissata in 60 crediti. I Regolamenti dei Corsi di studio stabiliscono i crediti corrispondenti, all'interno di ogni tipologia di attività formativa contemplata dalla relativa Classe.
4. L'impegno orario riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinato, per ciascuna attività formativa, nei Regolamenti dei Corsi di studio, e, nel caso di lezioni, dovrà essere non inferiore al doppio delle ore di insegnamento impartito.
5. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica stabilita dai Regolamenti dei Corsi di studio, ferma restando la quantificazione in trentesimi, per la votazione degli esami, e in centodecimi per la prova finale, entrambe con eventuale lode.
6. Tali crediti potranno essere acquisiti anche presso Università italiane e straniere con cui l'Ateneo abbia stipulato accordi di riconoscimento.
7. I Regolamenti dei Corsi di studio possono stabilire il numero minimo di crediti, da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, al fine di evitare l'obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e le modalità di verifica periodica, in forme diversificate tra studenti impegnati a tempo pieno negli studi e studenti a tempo parziale contestualmente impegnati nello svolgimento di attività lavorative, ai sensi dell'articolo 28, comma 3 del presente Regolamento.
8. I Regolamenti delle strutture didattiche prevedono altresì le modalità di riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente nel caso di documentata certificazione del possesso di competenze e abilità professionali, di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, nonché della conoscenza di una o più lingue dell'Unione Europea: tale riconoscimento è affidato ai Corsi di studio.
9. Nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso, il riconoscimento di crediti già acquisiti dallo studente compete al Corso di studio cui lo studente si iscrive.
10. L'Ateneo assicura la periodica revisione del presente Regolamento.

Articolo 12 ***(Requisiti di ammissione ai Corsi di studio)***

1. I titoli di studio per l'ammissione ai Corsi di studio di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, le equiparazioni ed il riconoscimento delle eventuali equipollenze di titoli di studio conseguiti all'estero, sono regolati dalle leggi e dai decreti ministeriali in vigore.

2. Per essere ammessi ad un Corso di laurea i Regolamenti dei Corsi di studio stabiliscono i criteri per l'accesso. A tal fine gli stessi Regolamenti definiscono le conoscenze richieste per l'accesso, determinandone le modalità di verifica e gli eventuali specifici obblighi formativi aggiuntivi.

3. Per essere ammessi ad un Corso di laurea magistrale i Regolamenti dei Corsi di studio stabiliscono specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata con modalità definite nei Regolamenti dei Corsi di studio medesimi.

Articolo 13 ***(Ammissione a insegnamenti)***

1. I cittadini italiani e stranieri in possesso dei requisiti previsti possono seguire per un anno accademico corsi di singoli insegnamenti attivati presso l'Ateneo, e sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti.

2. L'immatricolazione ad uno o più singoli insegnamenti è possibile esclusivamente nell'ambito dell'Offerta formativa attivata dall'Ateneo per l'anno accademico di riferimento e per l'acquisizione dei relativi crediti formativi universitari (CFU), previsti da ciascun insegnamento attivato, nella misura massima di crediti acquisibili stabiliti dai rispettivi Regolamenti didattici dei Corsi di studio.

3. Nel caso di insegnamenti pluriennali di Lingue e/o Letterature straniere, non è consentita l'immatricolazione a più di due annualità. E' fatto obbligo inoltre di rispettare le eventuali propedeuticità previste per i singoli insegnamenti.

4. Gli esami si possono sostenere al termine dei rispettivi corsi.

5. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la misura del contributo di immatricolazione.

6. Gli studenti rientranti in Programmi e/o Accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità sono dispensati dal pagamento del contributo previsto. Ulteriori disposizioni circa la facoltà disciplinata dal presente articolo sono stabilite nei Regolamenti didattici dei Corsi di studio.

Articolo 14 ***(Manifesto degli studi, curricula, e piani di studio)***

1. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, approva annualmente, in tempi congrui per la sua pubblicizzazione e per il regolare svolgimento delle attività didattiche, il Manifesto degli studi recante il quadro complessivo dell'offerta didattica delle Strutture didattiche dell'Ateneo.

2. Nei Corsi di laurea e di laurea magistrale, lo studente può seguire uno dei curricula fissati nel Manifesto di cui al comma precedente oppure, se ne è prevista la possibilità e secondo le modalità ivi indicate, chiedere l'approvazione di un piano di studi individuale, purché lo stesso sia redatto in conformità con il Manifesto di cui al comma 1). In entrambi i casi l'opzione avviene mediante la presentazione del proprio piano di studi nei tempi e con le modalità fissate dai Regolamenti dei corsi di studio.

Articolo 15 ***(Orientamento e tutorato)***

1. L'Ateneo cura gli aspetti generali relativi alle attività di orientamento e tutorato previste dalla normativa vigente, con riferimento alla scelta del corso di studio, al percorso degli studi e all'accesso al mondo del lavoro.

2. L'Ateneo può organizzare attività di orientamento e formative per gli studenti degli ultimi due anni di corso di scuola superiore, nonché corsi di formazione e attività di consulenza sull'orientamento per i docenti delle scuole.

Articolo 16

(Promozione e pubblicità dell'offerta didattica)

1. L'Ateneo rende pubblica la propria offerta didattica e la sua organizzazione. Promozione e pubblicità sono curate dal Polo Didattico di Ateneo.

2. I contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attività didattiche organizzate, gli orari di ricevimento dei docenti e il calendario degli esami sono resi pubblici dal Presidente del Polo Didattico di Ateneo mediante gli strumenti divulgativi che riterrà opportuni.

3. La pubblicazione del Manifesto degli Studi è curata dal Polo Didattico di Ateneo.

4. L'Ateneo pubblicizza tutte le informazioni inerenti all'immatricolazione e alla complessiva carriera dello studente.

TITOLO III

Tipologia e regolamentazione dei Corsi di studio e delle attività didattiche

Articolo 17

(Corsi di Laurea)

1. La laurea è conseguita al termine del corso di laurea. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore.

2. I corsi di laurea sono istituiti e/o trasformati nell'ambito delle classi individuate dal DM 16 marzo 2007 e successive modificazioni e integrazioni e hanno l'obiettivo di assicurare agli studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.

3. L'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali, di cui al precedente comma, è preordinata all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro anche ai fini dell'esercizio di attività professionali regolamentate nell'osservanza delle disposizioni nazionali e dell'Unione Europea. La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni.

4. L'Ateneo può istituire un corso di laurea nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi. Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare la loro scelta, che diventa definitiva al momento dell'iscrizione al terzo anno.

5. La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni. Per conseguire la laurea lo studente deve aver maturato 180 crediti, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università, anche in

anticipo rispetto alla durata legale secondo modalità stabilite dal Senato Accademico su proposta della competente struttura didattica.

Articolo 18
(Corsi di laurea magistrale)

1. La laurea magistrale è conseguita al termine del corso di laurea magistrale. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale.

2. I corsi di laurea magistrale sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dal DM 16 marzo 2007 e successive modificazioni e integrazioni e hanno l'obiettivo di fornire agli studenti una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. Le strutture didattiche competenti disciplinano e rendono pubblici i criteri e le eventuali prove di ammissione alle lauree magistrali. La durata normale dei corsi di laurea magistrale è di due anni.

3. I corsi di laurea magistrale aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale. I diversi corsi di laurea magistrale afferenti alla stessa classe devono differenziarsi secondo quanto stabilito dalle normative nazionali vigenti.

4. L'Ateneo può istituire un corso di laurea magistrale nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi. Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare la loro scelta, che diventa definitiva al momento dell'iscrizione al secondo anno.

5. La durata normale dei corsi di laurea è di due anni. Per conseguire la laurea magistrale, fatti salvi i corsi di studio a ciclo unico regolati da specifiche disposizioni in materia, lo studente, comunque già in possesso di laurea, deve aver maturato 120 crediti come da ordinamento e regolamento didattico del corso di studio cui è iscritto, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università, anche in anticipo rispetto alla durata legale secondo modalità stabilite dal Senato Accademico su proposta della competente struttura didattica.

Articolo 19
(Corsi di Specializzazione)

1. Il Diploma di specializzazione è conseguito al termine del corso di specializzazione. Il Corso di Specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche previsioni di legge o di normative europee.

2. Per l'ammissione a un Corso di Specializzazione occorre essere in possesso dei requisiti richiesti dai regolamenti dei singoli corsi.

3. Le Scuole di specializzazione sono disciplinate da appositi Regolamenti didattici.

Articolo 20
(Dottorato di ricerca)

1. I corsi di Dottorato di ricerca e il conseguimento del corrispondente titolo, sono disciplinati dalle pertinenti norme legislative e regolamentari nazionali e dallo specifico Regolamento di Ateneo in materia, emanato ai sensi del comma 6 dell'art. 2.

2. I requisiti di ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca sono stabiliti dal vigente Regolamento di Ateneo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del presente Regolamento.

3. A coloro che conseguono il dottorato di ricerca compete la qualifica accademica di Dottore di ricerca.

Articolo 21 *(Master universitari)*

1. I master universitari possono essere di I e di II livello. Le procedure per la loro attivazione e le modalità di svolgimento delle relative attività formative - predisposte anche in collaborazione con altri enti sulla base di specifiche convenzioni in base a specifiche esigenze di qualificazione e alta professionalità nei settori di pertinenza - sono stabilite dall'apposito Regolamento, deliberato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ed emanato dal Rettore.

2. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli previsti per la laurea o per la laurea magistrale. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del master è, di norma, di un anno.

3. I requisiti di ammissione ai Master di I e II livello sono stabiliti dall'apposito Regolamento di Ateneo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del presente Regolamento.

Articolo 22 *(Formazione finalizzata e permanente)*

1. Ai sensi della normativa in vigore, l'Ateneo, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, sviluppa iniziative formative destinate all'educazione lungo tutto l'arco della vita, attivando in particolare:

- a) corsi di perfezionamento, per l'accesso ai quali è richiesto un titolo di studio di livello universitario;
- b) corsi di aggiornamento professionale;
- c) corsi di educazione permanente e ricorrente e attività culturali per adulti;
- d) corsi di preparazione ai concorsi pubblici ;
- e) corsi di aggiornamento per il proprio personale.

2. Le modalità per l'attivazione dei corsi di perfezionamento di cui alla lett. a) del comma precedente sono stabilite da un apposito Regolamento, deliberato con la maggioranza dei suoi componenti dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione ed emanato dal Rettore.

3. L'organizzazione delle attività formative previste dal comma 1 del presente art. è disciplinata dal Senato Accademico, sentito il parere dei Consigli di Dipartimento interessati.

Articolo 23 *(Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero)*

1. L'Ateneo aderisce ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università dell'Unione europea o discendenti da convenzioni bilaterali, europee e internazionali.

2. L'Ateneo favorisce la mobilità studentesca mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e logistiche e di assistenza tutoriale.
3. Il riconoscimento dell'idoneità di titoli di studio conseguiti all'estero ai fini dell'ammissione a Corsi di Studio attivati presso l'Ateneo, compresi i Corsi di Dottorato di Ricerca, è operato, previo parere delle Strutture didattiche interessate, dal Senato Accademico.
4. Specifiche convenzioni con atenei stranieri disciplinano il conseguimento del diploma di laurea e di laurea magistrale di mutuo riconoscimento (*double degree*).

Articolo 24

(Tipologia e articolazione degli insegnamenti)

1. Gli Ordinamenti didattici dei Corso/i di studio possono prevedere l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici di diversa durata, con attribuzione di diverso peso nell'assegnazione dei crediti formativi universitari corrispondenti.
2. Oltre ai corsi di insegnamenti ufficiali, di varia durata, che terminano con il superamento delle relative prove di esame, gli Ordinamenti didattici possono prevedere l'attivazione di: corsi di sostegno, seminari, esercitazioni in laboratorio e/o in biblioteca, esercitazioni di pratica testuale, esercitazioni di pratica informatica e altre tipologie di insegnamento ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso.
3. Gli Ordinamenti didattici possono prevedere anche forme di insegnamento a distanza e relative modalità di verifica.
4. Su richiesta delle Strutture didattiche competenti, il Consiglio di Dipartimento, verificata la sussistenza di adeguate risorse, delibera lo sdoppiamento dei corsi di insegnamento secondo parametri stabiliti dal Senato Accademico. Il Consiglio medesimo attiva gli insegnamenti sdoppiati, fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento.

Articolo 25

(Esami e verifiche del profitto)

1. I Regolamenti didattici dei corsi di studio stabiliscono il tipo di prove di verifica che determinano l'acquisizione dei crediti assegnati. Tali prove potranno consistere in esami orali e/o verifiche scritte, la cui votazione viene espressa in trentesimi, o in altre forme di verifica.
2. Il numero di esami o valutazioni finali di profitto non può essere superiore a venti per i Corsi di laurea e a dodici per i Corsi di laurea magistrale.
3. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi. La Commissione può, all'unanimità, assegnare al candidato il massimo dei voti con lode.

4. La valutazione del profitto in occasione degli esami può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del corso di insegnamento corrispondente.

5. Tutte le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. Le competenti Strutture didattiche possono disciplinare modalità e limiti di accesso alle sedute. Qualora siano previste prove in forma scritta, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.

6. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Direttore del Dipartimento e sono composte da almeno due membri, il primo dei quali è sempre il titolare del corso di insegnamento, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione; il secondo è un Professore o Ricercatore o Cultore della materia. Il riconoscimento della qualifica di Cultore della materia è operato dal Consiglio di Dipartimento, secondo modalità fissate dal Senato Accademico. I Collaboratori linguistici possono fare parte della Commissione di esame solo come membri aggiuntivi.

7. L'esito degli esami e delle verifiche di profitto è certificato dai membri della Commissione secondo le modalità definite dagli Organi di governo. Ai sensi della normativa vigente, la verbalizzazione e la registrazione degli esami, di profitto e di laurea sono eseguite esclusivamente con modalità informatiche.

8. Gli appelli d'esame, fissati dal Presidente del Polo Didattico di Ateneo in modo tale da non pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività didattica, devono avere inizio alla data stabilita e devono essere portati a compimento con continuità. Eventuali deroghe per gravi ed eccezionali motivi dovranno essere autorizzate dal Presidente del Polo Didattico, il quale dovrà provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data d'inizio di un appello potrà essere anticipata.

9. In ciascun appello lo studente in regola con la posizione amministrativa può sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami previsti nel suo piano di studio, nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza previste dal Regolamento didattico del Corso di Studio. E' fatta eccezione per gli esami di lingua e/o di letteratura straniera i cui appelli sono indiscutibilmente associati con l'anno loro associato nel piano di studi. Il mancato rispetto delle condizioni sopra menzionate comporta l'annullamento degli esami sostenuti.

10. Qualora lo studente non superi l'esame, potrà sostenere la prova nella stessa disciplina solo nella successiva sessione.

Articolo 26

(Prova finale e conseguimento dei titoli di studio)

1. Per il conseguimento della Laurea, i Regolamenti didattici dei Corsi di studio disciplinano:

- a) le modalità della prova finale – stesura di un elaborato, realizzazione di un progetto, svolgimento di un test o qualunque altro metodo che permetta un giudizio complessivo sulle competenze e abilità acquisite dal laureando – in ogni caso comprensiva di una discussione dinanzi ad un'apposita Commissione; per gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea che prevedono lo studio triennale di almeno una lingua, tale discussione può essere sostenuta almeno in parte nella lingua straniera prescelta;
- b) le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del Corso di studio, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale, nonché di ogni altro elemento rilevante;
- c) l'intervallo temporale tra l'ultimo esame e l'inizio delle sedute di laurea

d) il debito massimo consentito degli esami ai fini della presentazione della domanda di laurea.

2. Per il conseguimento della Laurea magistrale, i Regolamenti didattici dei Corsi di studio disciplinano:

a) le modalità della prova finale consistente nell'elaborazione di una tesi scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore e in ogni caso comprensiva di una discussione dinanzi ad un'apposita Commissione; per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale che prevedono lo studio biennale di almeno una lingua, tale discussione deve essere sostenuta in parte nella lingua straniera prescelta.

b) le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del Corso di studio, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale, nonché di ogni altro elemento rilevante.

c) le modalità di riconoscimento e di certificazione della eventuale "dignità di stampa" della tesi di laurea magistrale;

d) l'intervallo temporale tra l'ultimo esame e l'inizio delle sedute di laurea;

e) il debito massimo consentito degli esami ai fini della presentazione della domanda di laurea.

3. Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito i crediti universitari previsti dal relativo Ordinamento didattico ed essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti.

4. Lo svolgimento degli esami finali di laurea e di laurea magistrale è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

5. I Regolamenti di Dipartimento definiscono le modalità di assegnazione degli elaborati e delle tesi e di designazione dei relatori e correlatori garantendo il più largo ricorso alle competenze a disposizione del Dipartimento medesimo ed una equilibrata ripartizione dei carichi relativi.

6. Le Commissioni giudicatrici della prova finale, nominate dal Presidente del Polo Didattico di Ateneo, sono composte secondo norme stabilite nei Regolamenti didattici:

- per i corsi di laurea da almeno due membri scelti tra professori di prima e di seconda fascia, ricercatori e professori a contratto in servizio nell'anno accademico; almeno un membro della Commissione deve essere un professore di prima o di seconda fascia oppure un ricercatore;

- per i corsi di laurea magistrale/specialistica o di vecchio ordinamento da almeno cinque membri scelti tra professori di prima e seconda fascia, ricercatori, professori a contratto in servizio nell'anno accademico ed eventuali esperti esterni; almeno un membro della Commissione deve essere un professore di prima fascia.

7. Le Commissioni giudicatrici della prove finale esprimono la loro votazione in centodecimi e possono, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi.

8. Il calendario delle prove finali deve prevedere più appelli, opportunamente distribuiti nell'anno accademico, in modo tale da non pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività didattica.

9. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti o doppi sono regolate da apposite convenzioni.

TITOLO IV

Diritti e doveri di professori e ricercatori e degli studenti

Articolo 27
(Doveri didattici dei Professori e dei Ricercatori)

1. L'attività didattica dei Professori e Ricercatori è disciplinata dalle Norme e Regolamenti vigenti.

Articolo 28
(Diritti e doveri degli studenti)

1. Fatto salvo quanto stabilito nello statuto degli studenti universitari fatto proprio dall'Ateneo all'articolo 2, comma 14, dello Statuto, i diritti e doveri degli studenti, nonché gli istituti che regolano la carriera universitaria sono disciplinati in un apposito Regolamento deliberato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Il Regolamento è emanato dal Rettore.

TITOLO V
Norme transitorie e finali

Articolo 29
(Norma transitoria)

1. Per i Corsi di studio ad esaurimento continuano ad applicarsi le disposizioni già previste nel relativo Regolamento Didattico di Ateneo.

Articolo 30
(Allegati e approvazione del Regolamento didattico di Ateneo)

1. Sono compresi nella Seconda Parte annessa al presente Regolamento gli Ordinamenti Didattici dei Corsi di studio attivati dall'Ateneo ex novo e/o trasformati ai sensi del D.M. n. 270/2004 e dei successivi provvedimenti ministeriali relativi alle classi di corsi di studio, ovvero modificati a seguito della predetta trasformazione.

2. Il presente Regolamento, comprensivo di tutti gli allegati, è deliberato dal Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta dei Dipartimenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso a maggioranza assoluta dei componenti, ed è approvato dal Ministro competente, previo parere del CUN, nei termini di legge; decorsi tali termini senza che il Ministro si sia pronunciato, il Regolamento si intende approvato.

3. In seguito alla citata procedura, il Regolamento è emanato con decreto del Rettore, che ne fissa l'entrata in vigore nel rispetto del RGA.

4. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni normative in vigore.

Articolo 31
(Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo)

1. Le modifiche al presente Regolamento didattico sono deliberate con la stessa procedura di cui all'articolo 30, comma 2.

2. Le modifiche di cui al comma precedente entrano in vigore a partire dalla data fissata nel decreto rettorale di emanazione, nel rispetto del RGA.

Articolo 32 *(Norma finale)*

1. L'Ateneo, d'intesa con i Dipartimenti, assicura la conclusione dei Corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli Ordinamenti didattici vigenti, agli studenti iscritti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e disciplina altresì la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ai nuovi Corsi di studio.

2. Ai fini di tale opzione, le competenti Strutture didattiche riformulano in termini di crediti gli Ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti già iscritti, e indicano l'anno della nuova iscrizione, l'obbligo formativo aggiuntivo e le modalità per adempierlo. Tale riformulazione dovrà tener conto del carattere sostitutivo, ovvero innovativo, del Corso di studio prescelto rispetto a quello di provenienza.

3. Costituiscono condizioni per il conseguimento del titolo di studio l'aver sostenuto esami negli ambiti disciplinari sia di base che caratterizzanti del Corso di studio prescelto, e superare una prova finale congruente con gli obiettivi formativi del Corso medesimo.

4. Per il riconoscimento dei crediti validi ai fini dell'iscrizione ai Corsi di laurea magistrale si applicano i criteri individuati nei commi precedenti.

5. Gli studi compiuti per conseguire i Diplomi universitari in base ai previgenti Ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti per il conseguimento delle Lauree previste dal presente Regolamento. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i Diplomi delle Scuole dirette a fini speciali, istituite presso l'Ateneo o presso altre Università italiane, qualunque ne sia la durata.

INDICE

Titolo I – Principi generali

Articolo 1 – Definizioni

Articolo 2 – Autonomia didattica

Titolo II – Corsi di Studio e Strutture didattiche

Articolo 3 – Titoli di studio

Articolo 4 – Strutture didattiche

Articolo 5 - Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio

Articolo 6 — Regolamenti didattici dei Corsi di Studio

Articolo 7 - I Dipartimenti

Articolo 8 – Il Polo Didattico di Ateneo

Articolo 9 – I Consigli di Corso di Studio e altri organi consiliari per la didattica

Articolo 10 – Istituzione, attivazione, modificazione e disattivazione dei Corsi di Studio

Articolo 11 – Crediti formativi universitari (CFU)

Articolo 12 – Requisiti di ammissione ai Corsi di Studio

Articolo 13 – Ammissione a insegnamenti

Articolo 14 – Manifesto degli studi, curricula e piani di studio

Articolo 15 – Orientamento e tutorato

Articolo 16 - Promozione e pubblicità dell'offerta didattica

Titolo III – Tipologia e regolamentazione dei Corsi di studio e delle attività didattiche

Articolo 17 – Corsi di laurea

Articolo 18 – Corsi di laurea magistrale

Articolo 19 – Corsi di specializzazione

Articolo 20 – Dottorato di ricerca

Articolo 21 – Master universitari

Articolo 22 – Formazione finalizzata e permanente

Articolo 23 – Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

Articolo 24 – Tipologia e articolazione degli insegnamenti

Articolo 25 – Esami e verifiche del profitto

Articolo 26 – Prova finale e conseguimento dei titoli di studio

Titolo IV – Diritti e doveri di Professori e Ricercatori e degli Studenti

Articolo 27 - Doveri didattici dei Professori e dei Ricercatori

Articolo 28 – Diritti e doveri degli Studenti

Titolo V – Norme transitorie e finali

Articolo 29 – Norma transitoria

Articolo 30 – Allegati e approvazione del Regolamento Didattico di Ateneo

Articolo 31 – Modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo

Articolo 32 – Norma finale